

CAPITOLO 1

Atto di appello

di SALVATORE TESORIERO

1. Inquadramento generale

L'appello è il mezzo d'impugnazione ordinario proponibile dalle parti avverso le decisioni di primo grado.

Attraverso l'appello si devolvono alla cognizione di un secondo giudice i capi e/o i punti della prima decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (art. 597, comma 1, c.p.p.).

L'atto di appello introduce un secondo grado di giudizio (che oscilla tra il modello del controllo della prima decisione e un vero e proprio nuovo giudizio) nell'ambito del quale il giudice è chiamato ad una verifica ad ampio raggio, di merito e di legittimità, pur nei limiti di quanto devoluto (dalle parti o *ex officio*).

Sono legittimate alla presentazione dell'atto sia le parti private (imputato, parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria e relativi difensori) sia la parte pubblica (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e Procuratore generale presso la Corte d'Appello, in caso di avocazione o acquiescenza del primo).

La fisionomia devolutiva dell'atto varia in relazione al soggetto impugnante. Ciò suggerisce una trattazione separata per gli appelli proponibili dalle parti private. Il presente capitolo è imperniato sull'appello dell'imputato, che costituisce modello di riferimento anche per la redazione dell'atto di appello del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 575 c.p.p.). L'appello della parte civile costituisce oggetto di esame autonomo nel paragrafo 5, in cui verranno approfondite le disposizioni che caratterizzano in modo peculiare la struttura del relativo atto.

Con precipuo riferimento alla posizione dell'imputato, l'appello, sebbene privo di diretta "copertura" costituzionale, costituisce espressione del **diritto inviolabile alla difesa (art. 24 Cost.)**. Il secondo grado acquista una marcata connotazione soggettiva nelle fonti sovranazionali, quale diritto della persona condannata per un reato a far riesaminare l'accertamento della propria colpevolezza e la condanna da un "tribunale" di seconda istanza (art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici) ovvero quale diritto di chi venga dichiarato colpevole al «doppio grado di giurisdizione» (art. 2 del VII Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

In seguito al d.lgs. 11/2018, al solo imputato è riservato l'**appello incidentale**, ovvero uno strumento d'impugnazione "antagonista" rispetto all'appello tempestivamente presentato, proponibile entro quindici giorni dalla notificazione dell'appello principale.

L'appello è il mezzo d'impugnazione previsto dalla legge per impugnare anche provvedimenti ulteriori rispetto alle sentenze di primo grado, come ad esempio la sentenza di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.).

2. Caratteristiche del giudizio di appello

La struttura e i contenuti dell'atto d'appello condizionano (e sono, a loro volta, condizionati da) alcuni caratteri di fondo del giudizio di secondo grado:

a) **Critica libera:** l'atto di appello deve contenere una specifica enunciazione dei motivi di critica della prima decisione. Nell'individuazione delle doglianze, tuttavia, l'appellante non è vincolato da un novero di censure predefinite a livello normativo. L'argomentazione critica, pertanto, può avere ad oggetto ogni questione di fatto e di diritto risolta dal primo giudice.

b) **Parziale devoluzione:** attraverso l'appello si devolvono alla cognizione di un secondo giudice i capi e/o i punti della prima decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (c.d. principio del *tantum devolutum quantum appellatum*, di cui all'art. 597, comma 1, c.p.p.).

I poteri di cognizione e decisione del giudice di secondo grado si muovono, pertanto, nel solco tratteggiato dall'appellante attraverso i motivi di appello; in particolare, come vedremo (§ 3.4), il perimetro del secondo giudizio è definito dai capi e dai punti della decisione, così come ricostruiti dal giudice sulla base delle censure proposte.

→ **ATTENZIONE:** il giudice d'appello non è vincolato dalle argomentazioni delle parti. Al *devolutum*, inoltre, devono considerarsi estranee le motivazioni della sentenza di primo grado. Pertanto, il principio del *tantum devolutum quantum appellatum* non è violato quando il giudice d'appello, senza travalicare il perimetro dei capi e punti ricavabili dai motivi, abbia confermato o riformato la prima decisione con argomentazioni (anche in punto di ricostruzione fattuale) diverse da quelle poste a fondamento della sentenza impugnata e/o dei motivi di appello formulati dall'impugnante.

Il principio del *tantum devolutum quantum appellatum* è caratterizzato da una serie di eccezioni. In particolare, indipendentemente dai capi e punti impugnati, il giudice d'appello è dotato di poteri di cognizione e decisione:

- in relazione alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento:
 - dichiarazione del difetto di giurisdizione (art. 20, comma 1, c.p.p.); dichiarazione d'incompetenza per materia (art. 21, comma 1, c.p.p.); declaratoria immediata di cause di non punibilità (artt. 129-68-69 c.p.p.; art. 131-*bis* c.p.); declaratoria delle nullità assolute (art. 179 c.p.p.); declaratoria delle nullità a regime intermedio (nei limiti di rilevanza di cui all'art. 180 c.p.p.); declaratoria della inutilizzabilità delle prove (art. 191, comma 2, c.p.p.); sentenza di proscioglimento in caso di preclusione correlata al ne *bis* in idem (art. 649, comma 2, c.p.p.); questione di legittimità costituzionale della norma da applicare (art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87).
 - **ATTENZIONE:** la prescrizione del reato può essere dichiarata dal giudice d'appello anche quando i motivi di appello non investano la statuizione relativa all'accertamento della responsabilità dell'imputato ma riguardino soltanto la pena.

 - nelle ipotesi in cui il codice disciplina specifiche prerogative officiose in capo al giudice d'appello (art. 597, comma 5, c.p.p.):
 - Il giudice d'appello può applicare, anche d'ufficio, la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.) e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'art. 69 c.p.
 - **ATTENZIONE:** i poteri officiosi specifici sono attribuiti al giudice d'appello da una norma derogatoria, di stretta interpretazione. Ne deriva che:
 - in assenza di uno specifico motivo dell'appellante idoneo a devolvere il relativo punto della decisione, al giudice d'appello è vietata l'applicazione *ex officio* delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689);
 - in assenza di uno specifico motivo dell'appellante (o di una richiesta in udienza) il giudice d'appello non è tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-*bis* c.p. (Cass., Sez. VI, n. 33027 del 2023)
 - in assenza di uno specifico motivo dell'appellante (o di una successiva richiesta in udienza), il giudice d'appello non ha il dovere di motivare in ordine al mancato esercizio dei poteri-doveri di cui all'art. 595 c.p.p.; in particolare, la mancanza di motivazione in ordine all'omessa applicazione d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena non costituisce motivo di ricorso per cassazione.
- È molto importante dunque che, ove la pena rientri nei parametri per la concessione della sospensione condizionale (o delle sanzioni sostitutive), l'appellante investa espressamente, con apposito motivo, il giudice d'appello della richiesta di applicazione del relativo beneficio.

c) **Divieto di *reformatio in peius***: l'appello proposto dal solo imputato non può condurre ad epiloghi peggiorativi rispetto alla sentenza di primo grado. I poteri decisorii del secondo giudice sono infatti limitati dal divieto di *reformatio in peius*. In particolare, il giudice d'appello non può irrogare una pena più grave, per specie e quantità, né applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, né prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza di primo grado, né revocare benefici. Tuttavia, in ossequio alle tradizionali prerogative officiose sulla qualificazione giuridica (*iura novit curia*), il giudice può dare al fatto una definizione giuridica più grave, all'interno del perimetro tracciato dai motivi di appello e sempre che non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

→ **ATTENZIONE**: la questione relativa alla corretta definizione giuridica del fatto può, ovviamente, essere dedotta anche con specifico motivo d'appello. In tal caso, il diritto al contraddittorio, e quindi il diritto di difesa, sulla qualificazione giuridica si ritiene garantito nell'udienza d'appello, senza che sia necessaria la prospettazione alle parti dell'eventualità di una più grave qualificazione giuridica dei fatti.

Ove la qualificazione giuridica più grave attribuita dal giudice d'appello superasse la competenza del giudice di primo grado, il giudice d'appello dovrebbe, ai sensi dell'art. 24, comma 1, c.p.p., annullare la sentenza di primo grado per incompetenza per materia e trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente.

La giurisprudenza, interpretando il disposto di cui all'art. 597, comma 3, c.p.p., ha delineato un serie di ipotesi in cui il divieto di *reformatio in peius* non opera. L'interesse in concreto all'appello, quindi, va valutato con grande attenzione dal momento che, anche a fronte di un appello presentato dal solo imputato, la posizione di quest'ultimo potrebbe sostanzialmente peggiorare in esito alla pronuncia di secondo grado. Di seguito, si segnalano alcune delle più significative situazioni giuridiche in cui il giudice d'appello potrebbe riformare peggiorativamente la sentenza pur a fronte di un appello del solo imputato:

- La **motivazione** della sentenza d'appello potrebbe risultare meno favorevole all'imputato. Il divieto di *reformatio in peius*, infatti, riguarda solo il dispositivo e non le argomentazioni della sentenza.
- Le **statuizioni civili** della sentenza potrebbero essere riformate anche in senso peggiorativo. Il divieto di *reformatio in peius*, infatti, concerne le sole statuizioni penali. Così ragionando, si è concluso che non viola il divieto la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisoria proposta per la prima volta in secondo grado dalla parte civile non appellante.
- Il giudice d'appello potrebbe applicare le **pene accessorie** predeterminate dalla legge (erroneamente oblitee dal giudice di primo grado).

d) **Effetto sospensivo:** dal momento della pronuncia (di primo grado), durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa (art. 588, comma 1, c.p.p.). In linea con gli effetti disciplinati dal codice con riferimento alle impugnazioni (ordinarie), la presentazione dell'atto di appello sospende l'esecuzione della prima sentenza.

3. Forma e contenuto dell'atto di appello

L'appello si propone con atto scritto la cui struttura è delineata dai requisiti generali di ammissibilità delle impugnazioni (art. 591 c.p.p.) e della disciplina apprestata dal codice specificamente all'appello (artt. 593-605 c.p.p.).

► **Requisiti generali di ammissibilità delle impugnazioni (art. 591 c.p.p.)**

In primo luogo, non diversamente che per ogni atto d'impugnazione, nella stesura dell'atto di appello devono essere osservati i requisiti di ammissibilità ricavabili dall'art. 591 c.p.p., che delinea i casi di inammissibilità delle impugnazioni. L'impugnazione è inammissibile:

- quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
- quando il provvedimento non è impugnabile;
- quando non sono osservate le disposizioni relative alla forma dell'impugnazione (art. 581 c.p.p.), alla presentazione (art. 582 c.p.p.), ai termini (art. 585 c.p.p.), alle impugnazioni delle ordinanze emesse nel dibattimento (art. 586 c.p.p.);
- quando vi è rinuncia all'impugnazione.

→ **ATTENZIONE** Si raccomanda di prestare attenzione ai **requisiti di forma previsti dall'art. 581 c.p.p.**, come modificati e interpolati dalla c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

In particolare, è necessario, a pena di inammissibilità, **enunciare, in forma specifica, i motivi di appello**. Il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 581 c.p.p., introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, riprendendo quanto affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite (Cass. SS. UU., n. 8825 del 2016, Galtelli), indica quale ipotesi di “**mancanza di specificità dei motivi**” l'assenza di un'enunciazione in forma puntuale ed esplicita, per ogni richiesta, dei “**rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione**”.

L'onere di specificità dei motivi chiama, quindi, l'appellante alla stesura di argomentazioni in fatto e in diritto **approfondite e coerenti che si misurino, in senso critico, con le motivazioni del provvedimento impugnato**.

A pena di inammissibilità, inoltre, devono essere depositati:

- con l'atto d'appello delle parti private e dei difensori, la **dichiarazione o l'elezione di domicilio**, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 comma 1-ter c.p.p.);
- con l'atto d'appello del difensore, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in **assenza**, lo **specifico mandato ad impugnare**, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 comma 1-*quater* c.p.p.).

→ **ATTENZIONE:** Ai sensi dell'art. 89, comma 3 d.lgs. 150/2022 le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-*quater*, c.p.p. si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (quindi in data successiva al 30 dicembre 2022).

La nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, dal momento che, in tale ipotesi, le notificazioni sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.p.p. (Cass., Sez. II, n. 38442 del 2023)"

3.1 Organo competente

L'intestazione dell'atto deve contenere, come è ovvio, l'indicazione dell'organo a cui è indirizzato l'appello.

La Corte d'Appello è funzionalmente competente per gli appelli avverso le sentenze emesse: a) dal tribunale; b) dal giudice dell'udienza preliminare, anche in sede di giudizio abbreviato (per reati di competenza del tribunale).

La Corte d'Assise d'Appello è funzionalmente competente per gli appelli avverso le sentenze emesse: a) dalla Corte d'Assise; b) in sede di giudizio abbreviato, quando il reato risulta di competenza della Corte d'Assise.

Il Tribunale (in composizione monocratica) è funzionalmente competente per gli appelli avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace. In particolare, la competenza spetta al Tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha emesso il provvedimento.

3.2 Legittimazione ad appellare

L'appello può essere proposto dall'imputato e/o dal suo difensore, che sono dotati al riguardo di una legittimazione autonoma.

Quando la legge attribuisce la legittimazione ad appellare all'imputato, con lo stesso mezzo possono proporre impugnazione anche il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria (che quindi derivano dal primo la propria legittimazione ad appellare).

→ **ATTENZIONE:** Quando l'imputato è risultato **presente** nel corso del primo grado di giudizio, il difensore non ha la necessità di una nomina apposita per formulare l'atto di appello.

Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto **in assenza**, con l'atto d'impugnazione del difensore deve essere depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 comma 1-*quater* c.p.p.).

3.3 Provvedimenti appellabili (e individuazione del provvedimento impugnato)

Il novero dei provvedimenti appellabili dall'imputato è condizionato dalla tipologia di rito nell'ambito del quale è intervenuta la pronuncia di primo grado.

Inoltre, come anticipato (§ 1), l'imputato può proporre appello contro provvedimenti diversi dalla sentenza di primo grado, ove la legge determini nell'appello il mezzo d'impugnazione previsto dall'ordinamento (es. sentenza di non luogo a procedere).

Nel rito ordinario (art. 593 c.p.p.)

L'imputato può proporre appello avverso:

- a) le sentenze di condanna, ad eccezione di quelle per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità;
- b) le sentenze di proscioglimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso ovvero relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Nel rito abbreviato (art. 443 c.p.p.)

L'imputato può proporre appello avverso:

- a) le sentenze di condanna, ad eccezione di quelle per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità;
- b) le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente (Corte cost., 29 ottobre 2009, n. 274).

Patteggiamento (art. 444 s.)

Non sono appellabili dall'imputato le **sentenze di patteggiamento** (art. 448, comma 2, c.p.p.).

Sentenze di non luogo a procedere

L'imputato può appellare le sentenze di non luogo a procedere, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso (art. 428, comma 1, lett. b) c.p.p.).

Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (art. 428, comma 3-*quater*, c.p.p.).

L'imputato può appellare anche le sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, salvo che sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso (art. 554-*quater* c.p.p.).

Sentenze del giudice di pace

L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna anche generica al risarcimento del danno (art. 37 d.lgs. 274/2000).

L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.

Misure di sicurezza

Sull'appello avente ad oggetto le statuizioni sulle misure di sicurezza contenute nella sentenza di primo grado è competente la Corte d'Appello, ove l'impugnazione sia proposta per i capi penali della sentenza (qualora, invece, non siano impugnati i capi penali della sentenza, l'appello avente ad oggetto le misure di sicurezza – diverse dalla confisca – compete al tribunale di sorveglianza, i sensi dell'art. 579, commi 1 e 2, c.p.p.).

Contro la sola disposizione che concerne la confisca, invece, l'impugnazione va proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali (art. 579, comma 3, c.p.p.). Qualora la confisca sia stata disposta con la sentenza di condanna di primo grado, pertanto, funzionalmente deputata a conoscere la relativa impugnazione è la Corte d'Appello.

Ordinanze:

L'impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza (art. 586 c.p.p.).

Con l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, pertanto, va devoluta ogni censura relativa alle ordinanze emesse nel dibattimento. L'appello è ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.

→ **ATTENZIONE:** contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione della sentenza (art. 586, comma 3, c.p.p.).

Individuazione del provvedimento impugnato:

L'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità (artt. 581-591 c.p.p.), le indicazioni necessarie ad individuare con certezza l'oggetto dell'impugnazione: *a)* provvedimento impugnato, *b)* data del medesimo; *c)* giudice che lo ha emesso.

3.4 Capi e punti della decisione

L'atto di appello deve contenere l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

Indipendentemente dalla formulazione legislativa (che, ricorrendo alla disgiuntiva «o» legittimerebbe una enunciazione limitata anche ai soli capi o ai soli punti) si raccomanda di redigere l'atto avendo cura di individuare e riportare partitamente capi e punti della decisione impugnata.

Per capo deve intendersi un atto giuridico completo, idoneo ad integrare autonomamente il contenuto di una sentenza. La sentenza, pertanto, è dotata di più capi ogni qual volta abbia ad oggetto plurime imputazioni e/o concerna plurimi imputati.

Ad esempio, ove Tizio sia stato giudicato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, ciascuno dei reati integrerà un capo della sentenza. Ove, invece, ad essere giudicati per un solo reato siano stati Tizio e Caio, per ciascun imputato è individuabile un autonomo capo della sentenza. Infine, in caso di giudizio avente ad oggetto più reati contestati a più soggetti, all'interno della sentenza dovranno essere isolati plurimi capi per oggetto (tanti capi quante sono le imputazioni) e per soggetto (tanti capi quanti sono gli imputati).

Con la locuzione «punti» si fa riferimento, invece, ai temi enucleabili dalla singola *res iudicanda*. In particolare, costituisce “punto” della decisione ogni statuizione dotata di autonomia logico-giuridica all'interno del capo della sentenza. Ogni punto ricomprende, a sua volta, molteplici questioni. Devoluto il punto attraverso i motivi, il giudice d'appello decide su tutte le questioni astrattamente ipotizzabili in ordine al punto impugnato.

Il perimetro minimo dei punti contenuti nel provvedimento è enucleabile dall'art. 546 c.p.p., che disciplina i requisiti della sentenza. Costituiscono certamente autonomi punti della decisione:

- l'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione;
- la qualificazione giuridica dei fatti e delle circostanze;
- la punibilità;
- la determinazione della pena;

- le misure di sicurezza;
- la responsabilità civile derivante da reato;
- l'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione delle norme processuali.

3.5 Motivi di appello

L'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'**enunciazione specifica** dei motivi, con l'indicazione delle **ragioni di diritto e degli elementi di fatto** che sorreggono ogni richiesta (art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.).

Come visto, l'appellante non ha vincoli legislativi nell'individuazione e nella esposizione delle doglianze (a differenza del ricorrente in cassazione). L'attenzione di chi è chiamato a redigere un atto d'appello, dunque, deve essere concentrata, da un lato, sulle argomentazioni fattuali e giuridiche che vanno articolate in modo **specifico**, approfondito, organico e coerente, dall'altro sullo svolgimento di tali argomentazioni nell'ambito dei **punti** della decisione correttamente individuati quali oggetto di appello.

Il codice di rito, in seguito all'introduzione del comma 1-*bis* nel corpo dell'art. 581 c.p.p., fornisce un parametro normativo del **requisito della specificità**: le doglianze si considerano specifiche solo quando, per ogni richiesta, risultano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

L'appellante deve pertanto calibrare le argomentazioni dell'atto di appello avendo come riferimento:

- a) da un lato, la **motivazione della sentenza di primo grado**: le censure critiche, infatti, vanno articolate a partire dalle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento del provvedimento impugnato;
- b) dall'altro, le **richieste** che intende formulare con l'atto di appello: per ogni richiesta, infatti, è necessario enunciare in forma specifica i rilievi critici.

L'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto evoca la tradizionale distinzione tra *quaestio facti* e *quaestio iuris*. Tale distinzione, pur utile a livello concettuale, non va, tuttavia, esasperata, soprattutto nell'attività pratica di redazione dell'atto processuale (e dell'atto di appello in particolare). Fatto e diritto sono, infatti, intimamente connessi: i fatti oggetto di accertamento nel caso di specie (e descritti nella traccia dell'esame di abilitazione) acquisiscono rilevanza solo in quanto valutabili giuridicamente ed in particolare – rispetto alla ricostruzione del reato – in quanto sussumibili nella fattispecie evocata; d'altra parte, la selezione della fattispecie – e di